

Affidamento diretto ex art.36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, svolta in modalità telematica, per **“Acquisto arredi nel centro storico finanziati con monetizzazioni (AT 12.46 Brunelleschi) – C.O. 200283” - 01 - Panchine in pietra serena**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

<u>CAPO I - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 - Oggetto della fornitura</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Caratteristiche e prescrizioni tecniche del materiale fornito</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 - Importo della fornitura e posa del materiale</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4 - Revisione dei prezzi</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4bis – Durata dell'appalto</u>	<u>3</u>
<u>CAPO II - CONTRATTO D'APPALTO</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 - Stipulazione del contratto</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 - Documenti facenti parte integrante del contratto</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7 - Spese contrattuali</u>	<u>4</u>
<u>Art. 8 - Garanzia definitiva</u>	<u>4</u>
<u>CAPO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	<u>5</u>
<u>Art. 9 - Inizio dell'esecuzione</u>	<u>5</u>
<u>Art. 10 - Termini di esecuzione</u>	<u>5</u>
<u>Art. 11 - Sospensione e ripresa della fornitura</u>	<u>5</u>
<u>Art. 12 - Documentazione della consegna</u>	<u>5</u>
<u>Art. 13 - Obblighi dell'appaltatore</u>	<u>6</u>
<u>Art. 14 - Subappalto</u>	<u>6</u>
<u>Art. 15 - Garanzie e responsabilità dell'appaltatore</u>	<u>7</u>
<u>CAPO IV - PENALITA'</u>	<u>7</u>
<u>Art. 16 - Motivi per l'applicazione delle penali ed importo</u>	<u>7</u>
<u>Art. 17 - Modalità di applicazione e abbandono delle penali</u>	<u>7</u>
<u>CAPO V - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE</u>	<u>8</u>
<u>Art. 18 – Pagamenti</u>	<u>8</u>
<u>Art. 19 - Sospensione dei pagamenti</u>	<u>8</u>
<u>Capo VI – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE E GARANZIE</u>	<u>8</u>
<u>Art. 20 - Verifica di regolare esecuzione</u>	<u>8</u>
<u>Art. 21 - Difetti dei beni e garanzie dell'appaltatore</u>	<u>9</u>
<u>Capo VII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	<u>9</u>
<u>Art. 22 - La risoluzione del contratto</u>	<u>9</u>

<u>Art. 23 - Modalità del provvedimento di risoluzione.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 24 - Recesso</u>	<u>10</u>
<u>CAPO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</u>	<u>11</u>
<u>Art. 25 - Procedimento amministrativo ed accordo bonario.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 26 – Foro competente.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 27 - Norma di rinvio</u>	<u>11</u>

CAPO I - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Art. 1 - Oggetto della fornitura

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura dei beni finalizzati all'**Acquisto arredi nel centro storico finanziati con monetizzazioni**.
2. I materiali forniti dovranno avere le caratteristiche tecniche meglio specificate al seguente articolo 2.

Art. 2 - Caratteristiche e prescrizioni tecniche del materiale fornito

1. I beni da fornire per l'allestimento dell'esposizione dovranno avere le caratteristiche tecniche e l'appaltatore dovrà garantire le prestazioni come di seguito meglio dettagliato:
 - **01 - Panchine in pietra serena**

Fornitura di panchine in pietra serena, realizzate sul modello di quelle preesistenti in Piazza Santa Croce, piazza San Firenze

- panchina in pietra serena composta da: seduta di cm 320 / 330 x 64 x sp. 14 cm, sagomata come da disegno allegato, cornice su 2 lati corti raggiati e su 2 lati lunghi dritti, senza incisioni su cornice perimetrale. Numero 4 gambe di cm 40 x 44 x sp. 20 cm con sagomatura come da disegno allegato (senzaincisioni sui piani delle stesse, bocciardatura e canali laterali) - finitura piano sega ripulito compreso assemblaggio, doppio trattamento costituito da:
 - antimacchia oleo-idrorepellente
 - protezione idrorepellente

(Vedasi allegato A relazione tecnica)

Art. 3 - Importo della fornitura e posa del materiale

1. L'importo complessivo dell'appalto è fissato presuntivamente in € 22.050,00 (ventiduemilazerocinquante#00) oltre I.V.A. al 22%.
2. L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta del soggetto aggiudicatario.
3. Il suddetto prezzo è comprensivo di ogni onere dovuto all'appaltatore sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.

Art. 4 - Revisione dei prezzi

1. I prezzi contrattuali dei beni da fornirsi sono fissi ed immutabili, non essendo prevista alcuna revisione dei medesimi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016.

Art. 4bis – Durata dell'appalto

1. La fornitura degli arredi dovrà essere eseguita entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione della presente procedura / dall'ordine di esecuzione della fornitura

CAPO II - CONTRATTO D'APPALTO

Art. 5 - Stipulazione del contratto

1. Il soggetto aggiudicatario della fornitura è tenuto a stipulare apposito contratto d'appalto nei termini e con le modalità previste dal competente ufficio comunale e preventivamente comunicati al medesimo.
2. Ove il rappresentante dell'appaltatore non provveda alla sottoscrizione del contratto senza fornire valida giustificazione, verrà dichiarata decadenza dell'aggiudicazione.
3. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lett. eeeee), del D. Lgs. n. 50/2016, per cui corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

Art. 6 - Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - a) il presente capitolato speciale e relativa relazione ed allegato A;
 - b) l'offerta economica presentata dal soggetto aggiudicatario in sede di gara;

Art. 7 - Spese contrattuali

1. Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dallo stesso nella misura e secondo le modalità stabilite dal Comune di Firenze.

CAPO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 8 - Inizio dell'esecuzione

1. L'esecuzione del contratto avrà inizio su disposizione del direttore dell'esecuzione, previa formale stipulazione del contratto medesimo, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare del soggetto affidatario e la costituzione della garanzia di cui all'art. 8.
2. L'appaltatore potrà organizzare la fornitura nel modo che riterrà più opportuno in relazione ai termini stabiliti per il completamento degli obblighi contrattuali.

Art. 9 - Termini di esecuzione

1. Il termine per dare ultimata la fornitura di cui al presente capitolato è fissato in 60 (sessanta) giorni continui e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di esecuzione.

Art. 10 - Sospensione e ripresa della fornitura

1. Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l'ultimazione della fornitura che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.
2. Qualora circostanze speciali non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, e

comunque non dipendenti da fatti addebitabili all'appaltatore, impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto a regola d'arte, il direttore dell'esecuzione ne disporrà la sospensione e, allorquando ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne verrà ordinata la ripresa. La sospensione e ripresa dell'appalto potrà altresì essere disposta dal responsabile del procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica.

3. Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali redatti in contraddittorio con l'appaltatore. Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto all'adozione del provvedimento.
4. Ove possa darsi luogo a richiesta di proroga da parte dell'appaltatore, il Comune si riserva la facoltà di stabilire la durata della eventuale proroga a suo insindacabile giudizio, senza che l'appaltatore possa pretendere prolungamenti del periodo fissato o porre opposizioni alla eventuale applicazione di penalità per ritardo.
5. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art.107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 11 - Documentazione della consegna

1. La data in cui la fornitura viene completata risulta da specifico verbale firmato dal direttore dell'esecuzione e dagli incaricati dell'appaltatore; il verbale pone in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna.
2. In ogni caso, la sottoscrizione del verbale di consegna non implica l'accettazione dei beni, potendosi questi sempre rifiutare quando risultino difettosi o in qualsiasi modo non conformi alle prescrizioni del presente capitolato, del contratto di appalto e alle regole dell'arte.

Art. 12 - Obblighi dell'appaltatore

1. I beni da fornire, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore qualità in linea con quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia nonché rispondere perfettamente alle caratteristiche tecniche ed estetiche per ciascuno di essi descritte al precedente art. 2, al presente capitolato ed indicate nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara. In mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere scelti della migliore qualità esistente in commercio.
2. Tutti gli arredi e materiali di tipo commerciale e non, qualunque siano le ulteriori lavorazioni di montaggio o di installazione degli elementi e componenti compresi nella fornitura oggetto dell'appalto, dovranno essere trasferiti nei luoghi del cantiere con i loro imballi originali, nuovi di fabbrica ed esenti da difetti di progettazione o di produzione, oppure da vizi dei materiali, e dovranno possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta produttrice nella documentazione tecnica allegata.
3. Le forniture oggetto del presente appalto dovranno essere opportunamente montate da personale qualificato e installate nei punti indicati dal progetto esecutivo di allestimento.
4. La Ditta dovrà garantire le forniture oggetto del presente capitolato impegnandosi ad eseguire a sua cura e spese tutti gli interventi anche di trasporto, montaggio e collocazione, riparazione, ripristino, sostituzione della parte o del tutto che comunque presentasse imperfezioni per qualità di materiali, difetti di costruzione e difformità anche se non rilevati all'atto del collaudo e della presa in carico.
5. Nel caso in cui un componente, scelto per le sue caratteristiche tecniche e prestazioni

particolari, non fosse dotato di alcun marchio di qualità, l'appaltatore dovrà esibire una documentazione comprovante la conformità alle norme (autocertificazione).

6. In ogni caso i componenti, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal RUP e dal direttore dei lavori. Qualora il RUP rifiuti una qualsiasi fornitura come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche specificate.
7. Anche in caso di accettazione dei manufatti da parte del RUP, la Ditta appaltatrice resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai componenti stessi. La Ditta, inoltre, sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei componenti impiegati o da impiegare, sostenendo tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni nonché per le corrispondenti prove ed esami.
8. Con riferimento ai propri dipendenti impegnati nella fornitura e posa, l'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto;
9. È fatto, altresì, obbligo ai dipendenti della Ditta appaltatrice impegnati nella fornitura del materiale e nell'espletamento di ogni altra prestazione oggetto del presente capitolato, di rispettare tutte le misure di sicurezza atte al contrasto e al contenimento del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, adottate dal Comune di Firenze con proprio Protocollo di sicurezza Anticontagio Covid-19 che sarà consegnato all'appaltatore al momento della stipula del contratto o comunque alla data di inizio della sua esecuzione.

Art. 13 - Subappalto

1. L'appaltatore esegue in proprio le forniture comprese nel contratto.
2. Salvo quanto sopra previsto, è consentito il subappalto della fornitura nel limite del 40% dell'importo contrattuale, previa autorizzazione del Comune. In caso di subappalto si applica quanto stabilito dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di ricorso al subappalto senza la necessaria autorizzazione, l'appaltatore si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva.
4. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della citata Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l'ufficio territoriale del Governo competente.

Art. 14 - Garanzie e responsabilità dell'appaltatore

1. L'appaltatore è unico responsabile dell'esecuzione della fornitura in conformità alle prescrizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e regolamento vigenti.
2. L'appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. Ogni più ampia responsabilità, in

caso di infortuni e danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull'appaltatore stesso, restandone completamente sollevato il Comune.

3. L'appaltatore, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alla fornitura.
4. L'appaltatore infine assume l'obbligo di garantire al Comune il sicuro ed indisturbato possesso dei beni forniti e di mantenerlo estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

CAPO IV - PENALITA'

Art. 15 - Motivi per l'applicazione delle penalità ed importo

1. L'appaltatore è soggetto a penalità quando si rende colpevole di ritardi nell'esecuzione della fornitura rispetto al termine indicato al precedente art. 10, comma 1.
2. Fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, l'importo delle penalità è fissato nella misura dello 0,5 per mille dell'importo di aggiudicazione al giorno, per ogni giorno di ritardo.
3. Le penali non possono superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
4. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Art. 16 - Modalità di applicazione e abbandono delle penalità

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'appaltatore dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva.
2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'appaltatore ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
3. Le penalità sono notificate all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'appaltatore nel domicilio legale indicato in contratto, o con PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

CAPO V - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

Art. 17 – Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'appaltatore è incorso, viene effettuato in unica soluzione al momento della compiuta esecuzione della fornitura degli arredi, e dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura contenente il CIG relativo alla fornitura di che trattasi, subordinatamente all'accertamento da

parte del direttore dell'esecuzione della regolare effettuazione della fornitura.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, il pagamento del corrispettivo contrattuale è altresì subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto di affidamento.

Art. 18 - Sospensione dei pagamenti

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che l'appaltatore non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a n. 1 mese dal momento della relativa notifica all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto o PEC. Trascorso il suddetto mese senza che l'appaltatore si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Capo VI – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE E GARANZIE

Art. 19 - Verifica di regolare esecuzione

1. La fornitura è soggetta a verifica di regolare esecuzione diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore nonché ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
2. Il responsabile del procedimento rilascia l'attestazione di regolare esecuzione quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni e comunque non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. E' rifiutata la fornitura che risulti difettosa o in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche.
4. Può essere dichiarato rivedibile il prodotto che presenti difetti di lieve entità, cioè non risulti perfettamente conforme alle prescrizioni tecniche, ma si ritiene che possa essere posto nelle condizioni prescritte, salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
5. L'appaltatore ritira e sostituisce a sua cura e spesa il prodotto non accettato entro quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o PEC del Comune di notifica del rifiuto.
6. Per ogni giorno di ritardo sui termini previsti al comma precedente è applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
7. La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'appaltatore o sulla garanzia, ovvero, sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Art. 20 - Difetti dei beni e garanzie dell'appaltatore

1. L'appaltatore garantisce i prodotti e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti non derivati da forza maggiore per un periodo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna, o per il maggior periodo eventualmente offerto in sede di gara.
2. Durante tale periodo, l'appaltatore elimina a proprie spese tutti i difetti manifestatisi nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impegnati.
3. Entro 30 giorni (trenta giorni) dalla data della comunicazione da parte del Comune con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'appaltatore dovrà adempiere a tale obbligo.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, qualora l'appaltatore non abbia adempiuto al suo obbligo, il Comune si riserva il diritto di far eseguire da altro soggetto quanto richiesto, addebitandone il costo all'appaltatore inadempiente.

Capo VII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 21 - La risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
 - b) qualora l'appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico;
 - c) qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.
2. La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a) e b), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.
4. Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:
 - a) quando il Comune e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
 - b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
 - c) per ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la garanzia definitiva;
 - d) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'appaltatore di voler

- sciogliere unilateralmente il contratto ai sensi del successivo articolo 24; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
- e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa ed in particolare qualora ricorrano le fattispecie previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 22 - Modalità del provvedimento di risoluzione

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto del dirigente competente. L'avvio e la conclusione del procedimento sono comunicati all'appaltatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, o tramite PEC.

Art. 23 - Recesso

1. Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, l'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo quanto previsto al comma seguente, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
2. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto nonché del dieci per cento delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

CAPO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 24- Procedimento amministrativo ed accordo bonario

1. Quando sorgono contestazioni sull'esecuzione del contratto tra il Comune e il soggetto aggiudicatario che implicino un aumento dell'importo contrattuale compreso tra il 5% ed il 15%, le relative controversie saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016 ed all'esito di questi deferite al giudice civile a norma dell'art. 209 del medesimo decreto.
2. Qualora sorgano contestazioni sull'esecuzione del contratto e non sussistano i presupposti di cui al primo comma, il responsabile del procedimento, nel termine di cinque giorni, decide sulle controversie.
3. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'appaltatore, che provvede per intanto ad eseguirle.
4. Ove l'appaltatore ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al giudice civile. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato d'appalto ad arbitri.

Art. 25 – Foro competente

1. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Firenze.

Art. 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del comune